

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2288-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PETRUCCIOLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di
lavori pubblici)

presentato dal Ministro dei lavori pubblici
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro della difesa
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
col Ministro dell'ambiente
col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2288 interviene per modificare alcune norme della legge quadro sugli appalti 11 febbraio 1994, n. 109.

Per una descrizione più dettagliata delle norme si richiama la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge. È tuttavia da ricordare che l'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 109 limitatamente all'aspetto soggettivo pur senza un'alterazione dell'ambito oggettivo di applicazione della legge stessa. È disciplinata la parte dei cosiddetti «settori esclusi» per recepire la normativa europea anche in questo settore con il fine di una più organica applicazione della legge quadro. La Commissione ha apportato alcune modifiche al testo presentato dall'Esecutivo riformulando il comma 1 dell'articolo 2 per meglio delineare il concetto di lavori pubblici anche relativamente ai contratti misti. Ha poi introdotto nell'articolo 2 della legge n. 109 un comma 5-bis nel quale si specifica che l'esecuzione dei lavori pubblici può avvenire esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione o in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della stessa legge quadro. Tale norma si applica anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

L'articolo 2 del disegno di legge opera una quasi totale sostituzione dell'articolo 8 della legge n. 109 incidendo in modo rilevante sulla disciplina della qualificazione delle imprese. La Commissione ha sostanzialmente approvato la disciplina proposta dal Governo introducendo tuttavia qualche modifica in relazione alla certificazione di qualità. Si è infatti stabilito che gli obblighi relativi alla richiesta di certificazione di qualità da parte delle stazioni appaltanti non

saranno esercitati per lavori di importo inferiore ai 2,5 milioni di ECU.

Il testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge operava, tra le altre modifiche alla legge quadro, la reintroduzione della figura del supplente con l'intento di accelerare la sostituzione dell'appaltatore in caso di sua morte o fallimento e soprattutto in caso di grave inadempimento. La Commissione ha sostanzialmente emendato il testo in questo punto. In primo luogo ha introdotto il divieto di partecipare alla medesima gara per imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. In secondo luogo ha indicato una procedura più snella: l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine della stipula di un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche avanzate in sede di offerta. Si offre in questo modo alle amministrazioni una soluzione al problema della traumatica interruzione dei cantieri. Si è inoltre introdotta la previsione di una fase di verifica, a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alle gare di appalto, per scoraggiare possibili comportamenti collusivi. L'esito negativo della verifica è sanzionato in modo significativo.

L'articolo 4 modifica in modo consistente l'articolo 14 della legge quadro, che detta norme in materia di programmazione dei lavori pubblici, con l'intento di razionalizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha, nella sostanza, accolto il testo proposto dal Governo, sotto-

lineando la necessità di tener conto, nell'analisi dei possibili interventi, delle componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali.

L'esame in Commissione ha inoltre portato all'introduzione di un articolo aggiuntivo, l'articolo 5, che prevede la sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 109 attinente alle misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 (articolo 5 del testo originario) modifica uno degli articoli di più difficile applicazione della legge n. 109, ovvero quello relativo alla redazione dei progetti. Anche per questa disciplina sono state dalla Commissione accolte le linee fondamentali della proposta dell'Esecutivo. Si è ritenuta sostanzialmente equilibrata l'impostazione data nel riconoscimento del ruolo dei diversi soggetti protagonisti dell'attività di progettazione. In particolare, si concede la facoltà ai professionisti iscritti agli albi di costituire società di progettazione nella forma di società di persone secondo le regole dettate dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative. La Commissione ha poi apportato alcune precisazioni al testo e dato una indicazione, che dovrà trovare esatta definizione regolamentare, per promuovere l'attività dei giovani professionisti.

L'articolo 7 del testo della Commissione interviene a modificare i criteri di aggiudicazione disciplinati dall'articolo 21 della legge n. 109: in questo caso la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la proposta governativa relativa alle cosiddette offerte anomale e ha definito una base di calcolo parzialmente diversa da quella proposta nel testo originario del Governo.

L'articolo 8 del testo della Commissione modifica l'articolo 23 della legge quadro con una procedura semplificata per la licitazione privata alla quale i soggetti aggiudicatari hanno facoltà di ricorrere qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 750.000 ECU. Tale importo è stato innalzato dalla

Commissione rispetto al testo originario che prevedeva la somma di 500.000 ECU.

L'articolo 9 del testo della Commissione prevede ulteriori modifiche variamente riferite alla legge n. 109 che la Commissione ha ampliato nei suoi contenuti con una serie di emendamenti riguardanti parti della legge quadro non considerate dal testo proposto dal Governo. Tra queste si segnala, in particolare, la previsione di forme di pubblicità per le opere che comportino rilevanti aumenti nell'importo finale o notevoli ritardi di ultimazione.

La Commissione propone infine l'approvazione di due articoli aggiuntivi al testo originario del disegno di legge, il primo dei quali riguarda la nuova disciplina degli arbitrati e il secondo che introduce una disciplina nuova per l'ordinamento giuridico italiano come quella per la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione (comunemente chiamata «finanza di progetto»). Si tratta, in entrambi i casi, di istituti fortemente innovativi. La previsione della camera arbitrale riforma in modo significativo l'istituto dell'arbitrato con l'intento di promuoverne una più ampia applicazione basata su garanzie certe di funzionalità e trasparenza.

La disciplina dell'attività del promotore introduce per la prima volta nel nostro ordinamento questa figura che può svolgere un ruolo di stimolo nel settore delle opere pubbliche. L'applicazione della normativa è stata estesa dalla Commissione anche alle opere con parziale finanziamento pubblico, lasciando al promotore ampi margini nella determinazione della proposta progettuale e del piano finanziario.

L'approvazione del disegno di legge n. 2288 rappresenta il necessario completamento di un processo di produzione legislativa, iniziato con la legge n. 109 del 1994, che ha lasciato margini di difficoltà applicativa da superare. La stessa emanazione del regolamento di attuazione è subordinata all'approvazione di norme che abbiano carattere di stabilità e, d'altra parte, il regolamento rappresenta lo strumento essenziale

per rendere effettivi molti istituti previsti dalla legge. Vi è una grande e legittima aspettativa da parte degli operatori pubblici e privati che attendono un quadro normativo definito, stabile e completo come condizione essenziale per una operatività che non

può essere condizionata o rallentata da troppe incertezze in un settore, come quello dei lavori pubblici, di grande rilievo produttivo e occupazionale.

PETRUCCIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

13 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

22 luglio 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 1, capoversi 2 (limitatamente al secondo periodo) e 3 (limitatamente al primo periodo) e sugli emendamenti 2.1, 2.14, 8.10, 8.15, 8.39-*bis*, 8.50, 8.58, 8.61, 8.63, 8.67, 8.68, 8.70 e 8.101, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 8.85.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

Art. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All'articolo 2 della legge **11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni**, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o ser-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

Art. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All'articolo 2 della legge **11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni**, di seguito denominata «legge n. 109», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi, anche quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente».

2. All'articolo 2 della legge, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

b) identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

vizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1^a alla 6^a, 10^a, lettere *a*) e *b*), 14^a, 15^a e 17^a della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;».

2. All'articolo 2 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, i commi 3, 4, 5 e *5-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, *2-bis* e **3**, 27, comma 2, e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, *2-bis* e **3**, 27, 32 e 33.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei li-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3, 4, 5 e *5-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e *2-bis*, 27, comma 2, e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e *2-bis*, 27, 32 e 33.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei li-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

miti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158, sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

miti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del **60** per cento dei lavori oggetto della concessione. **Le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori.** Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

5. *Identico.*

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo ovvero comunque non rientranti tra quelli la cui categoria o categorie prevalenti ricadano nelle categorie dalla 1^a alla 6^a, 10^a, lettere a) e b), 14^a, 15^a e 17^a della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal presente articolo, possono affidare a trattativa privata ad imprese collegate, in possesso del requisito di cui al comma 4 dello stesso articolo 2, una quota non superiore al 30 per cento del lavoro da realizzare.

4. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, dopo le parole: «di interesse generale», la virgola è soppressa.

Art. 2.

(*Qualificazione*)

1. All'articolo 8 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della difesa e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

4. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole: «di interesse generale», la virgola è soppressa.

Art. 2.

(*Qualificazione*)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni **nazionali** imprenditoriali di settore **più rappresentative** e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali **firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro** di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3;

e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto **all'entità ed** alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare **entità e** tipologia;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare tipologia. **La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere esercitati per lavori di importo inferiore ai 2,5 milioni di ECU;**

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«*11-bis.* Le imprese dei paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica*».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: «dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3».

5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«*11-bis.* *Identico.*

11-ter. *Identico*».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(*Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*)

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Soggetti ammessi alle gare e supplente».

2. All'articolo 10 della legge **11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni**, sono aggiunti i seguenti commi:

I-bis. I soggetti di cui al comma 1, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicano al committente un altro soggetto, di seguito denominato supplente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che diventa il principale obbligato in caso di morte, di fallimento o di grave inadempienza dell'aggiudicatario, salvo il diritto del committente di risolvere il contratto. Il supplente, previa verifica del possesso dei requisiti, interviene nella stipula del contratto ed è cointestatario delle garanzie di cui all'articolo 30.

I-ter. L'esecuzione dei lavori da parte del supplente ha luogo sentito il parere del responsabile del procedimento su ordine di servizio del direttore dei lavori ed è considerata come immediata prosecuzione di quella dell'originario obbligato.

I-quater. Il committente rimane estraneo alle controversie fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'aggiudicatario, nè esse hanno effetto sulla regolare esecuzione dei lavori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*)

Soppresso.

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

«I-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

***I*-ter. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.**

***I*-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, richiedono entro 10 giorni dalla gara, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonchè agli offerenti sorteggiati in sede di gara in numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1-quinquies. Tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti ma eventualmente non ancora riscossi dall'aggiudicatario, sono fatti al supplente dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori».

3. All'articolo 19 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, i soggetti aggiudicatori procedono all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori per l'applicazione delle sanzioni nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, nonchè, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, se il fatto concerne l'aggiudicatario, anche all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e all'aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria».

Soppresso.

2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. *Identico*».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) la componente impiantistica o tecnologica incida più del 50 per cento sul valore dell'opera. In tal caso è consentito indire la gara sulla base di un progetto definitivo;».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. All'articolo 19 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori ed il cui pagamento avviene a collaudo effettuato».

5. All'articolo 19 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. *Identico*».

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, **sono inseriti i seguenti**:

«2-bis. *Identico*».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio a favore del concessionario. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

6. All'articolo 19 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Al fine del pagamento del corrispettivo per gli appalti l'amministrazione aggiudicatrice, mediante la medesima gara per l'aggiudicazione del lavoro, può procedere al trasferimento della proprietà o alla costituzione di diritti reali parziali su altri beni immobili di sua proprietà che non assolvono più a funzioni essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma di cui all'articolo 14, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica. Il trasferimento della proprietà e la costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita convenzione.

5-quater. Qualora la migliore offerta presentata risulti quella del soggetto aggiudicatario del lavoro, il trasferimento in proprietà del bene avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può trasferire il possesso del bene al soggetto medesimo alla firma del contratto di appalto. In tal caso, non si fa luogo all'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. **In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.**

5-quater. **La stima del valore degli immobili di cui al comma 5-ter è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 14 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Programmazione dei lavori pubblici)* - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, **anche** nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Programmazione dei lavori pubblici)* - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento **nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e nelle sue componenti socio-economiche, amministrative e tecniche**. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati **anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale** e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso **l'amministrazione è tenuta** a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

2. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma e dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, nonché dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, di cui all'articolo 14, comma 6; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico».*

Soppresso.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

natore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici».

3. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari».

4. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;».

5. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

2. Identico.

3. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione del-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltrechè al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul proget-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

(Redazione dei progetti)

1. All'articolo 17 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 6.

(Redazione dei progetti)

1. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per convenzione;

d) da professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di progettazione di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in servizio presso amministrazioni aggiudicatrici da almeno cinque anni e che risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. **L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.** Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica;*

d) da **liberi** professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione.** Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, **utilizzando i fondi di cui all'articolo 18, comma 1.** Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*). Le società di cui al comma 1, lettera *f*), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati.

5. Ad università, **loro strutture** ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e **dei progetti preliminari**.

6. Ai fini della presente legge:

a) sono società di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; **a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815**. I soci delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico*.

5. Ad università ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche **necessari ai soggetti di cui al comma 1** per la predisposizione **esclusivamente** del programma triennale dei lavori pubblici.

6. Ai fini della presente legge:

a) sono società di progettazione le società costituite **esclusivamente** tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; **a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.**

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, **stabilisce** i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo **anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.** Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione del-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

le rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

2. All'articolo 17 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, i commi da 11 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curriculum* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 20.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia e **di comprovata esperienza**.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. **Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definirà le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione**».

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 11 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«11. *Identico*.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra **40.000** e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curriculum* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a **40.000** ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

3. All'articolo 17 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-*bis*, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progetta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. **Nei casi in cui necessitano requisiti specifici, si può far ricorso, motivatamente, ad altre procedure.** A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. *Identico*».

3. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, **comma 5, nonchè le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.**

14-ter. *Identico*.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-*bis* del presente articolo sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, **a consulenze o attività specialistiche, ad attività esecutive e di dettaglio**, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva».

4. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, come

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14-quater. Identico.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Identico».

4. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

Art. 6.

(*Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici*)

1. All'articolo 21 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

Art. 7.

(*Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici*)

1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

I-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica del 50 per cento delle offerte di ribasso incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento secondo quanto stabilito nel bando di gara. **La media va calcolata con l'esclusione del 25 per cento delle offerte di minor ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggior ribasso, arrotondati all'unità superiore se il numero complessivo delle offerte è dispari.** A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso **pari o** superiore alla media aritmetica **dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.** A tal fine la pubblica amministrazione **prende** in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso **pari o** superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte vali-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a otto. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta, **non può essere concessa l'anticipazione di cui all'articolo 26, comma 1, e** la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) nei casi di appalto-concorso:
- 1) il prezzo;
 - 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
- b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
 - 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il rendimento;
 - 5) la durata della concessione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

de risulti inferiore a **cinque**. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta, la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

Art. 7.

(*Licitazione privata*)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, è sostituita dalla seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata».

2. All'articolo 23 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis*. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-*ter*) del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

I-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. La domanda non può essere presentata a più di dieci soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*). Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda a più di dieci soggetti. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno finanziario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6) le modalità di gestione, il livello **e i criteri di aggiornamento** delle tariffe da praticare all'utenza;

7) *identico*».

Art. 8.

(*Licitazione privata*)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata»

2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis*. Per i lavori di importo inferiore a **750.000** ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), hanno la facoltà di invitare a presentare almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-*ter*) del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

I-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. La domanda non può essere presentata a più di **venti** soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*). Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda a più di **venti** soggetti. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità **per i due anni suc-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

Art 8.

(*Ulteriori modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici»*)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i principi desumibili dalle disposizioni».

2. All'articolo 3, comma 5, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

3. All'articolo 3, comma *7-bis*, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni ed integrazioni**, la parola: «strettamente» è soppressa.

4. All'articolo 4, comma 5, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessivi a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa **e per quello successivo**. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

Art 9.

(*Ulteriori modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici»*)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i principi desumibili dalle disposizioni».

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

4. All'articolo 3, comma *7-bis*, della legge n. 109, la parola: «strettamente» è soppressa.

5. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo - progettazione, affidamento, esecuzione - anche dopo i tre anni previsti dal precedente periodo».

6. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

7. All'articolo 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonchè».

8. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presiden-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Inserito, in diversa formulazione, come capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 5 del presente testo)

6. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: «anche su richiesta» inserire la seguente: «motivata».

7. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

9. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonchè».

10. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

te del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

9. All'articolo 13, comma 4, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

10. All'articolo 16, comma 2, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e successive **modificazioni**, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

11. All'articolo 16, comma 3, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e successive **modificazioni**, la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «spaziali».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

11. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la parola: «esclusivamente».

12. All'articolo 13, comma 2, della legge n. 109, sono soppresse le parole da: «nonchè nei» fino a: «fornitori».

13. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

14. All'articolo 13, comma 5, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La loro costituzione deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e la loro composizione non può subire alcuna modificazione durante l'espletamento della stessa».

15. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

16. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «spaziali».

17. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici», aggiungere le parole: «ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*)».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

12. All'articolo 20, comma 2, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

13. All'articolo 20, comma 4, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

14. All'articolo 24, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 200.000».

15. All'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

16. All'articolo 24, comma 6, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma *7-bis*».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche».

19. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

20. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

21. All'articolo 24, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 109, le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a **300.000».**

22. All'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

23. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma *7-bis*».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

17. All'articolo 24 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, il comma 8 è abrogato.

18. All'articolo 25, comma 1, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b*-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;».

19. All'articolo 25 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.

25. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b*-bis) *identica*.

26. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «aumento della spesa prevista» sono inserite le seguenti: «, da riferirsi all'importo di contratto,».

27. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Identico».

28. All'articolo 28 della legge n. 109, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

29. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in fa-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

30. All'articolo 29, comma 1, lettera *f*), della legge n. 109, le parole: «nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato» sono sostituite dalle seguenti: «del nominativo del direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro».

31. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-*bis*, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente comma».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

20. All'articolo 30 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

21. All'articolo 30 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, e **successive modificazioni**, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

32. All'articolo 30 della legge n. 109, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

33. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. *Identico*».

34. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I-bis.* Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

22. All'articolo 31, **comma 2**, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, le parole: «Il direttore dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore di cantiere».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1-bis vengono redatti ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

36. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di ri-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

23. All'articolo 31 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore».

24. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, **già** sostituito **dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406**, e dall'articolo 34, comma 1, della legge **11 febbraio 1994**,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

37. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. *Identico*».

38. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, **come** sostituito **da ultimo** dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data, **contrattualmente stabilita**, di inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che, **salvo quanto previsto al numero 1), secondo periodo**, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;».

25. All'articolo 18, comma 3-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o della stazione appaltante, fino all'istituzione della stessa Autorità».

26. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

27. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse.

28. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,»;

b) la parola: «5,» è soppressa;

c) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

29. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di **effettivo** inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;».

39. All'articolo 18, comma 3-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o della stazione appaltante, fino all'istituzione della stessa Autorità».

40. *Identico.*

41. *Identico.*

42. *Identico.*

43. *Identico:*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5)».

30. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,» e la parola: «5,» è soppressa.

31. All'articolo 34 della legge **11 febbraio 1994**, n. 109, il comma 4 è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se **singolarmente** di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5)».

44. Identico.

45. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;».

46. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

47. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti: «, siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale».

48. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14».

Art. 10.

(Definizione delle controversie)

1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (*Definizione delle controversie*). - 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonchè la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Art. 11.

(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis. - (Promotore). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del comma 2 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, nonchè i soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (Valutazione delle offerte).

- 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), anche tenendo conto, sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario redige nei termini indicati nell'offerta il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la modifica del piano finanziario e attiva conseguentemente tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. Le società di cui al comma 3 possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite *pro quota* mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

5. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

6. La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 37-quater. - (Risoluzione). - 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico in-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

teresse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 37-quinquies. - (Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto). -

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

2. Dopo l'articolo 19 della legge n. 109 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Recesso del concessionario*). - 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e 2».

